



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese di [redacted] DUEMILASEDCI

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. [redacted]
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
IL SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. [redacted]
Con l'assistenza della Sig. [redacted]

Ha pronunciato mediante lettura DELLA SENTENZA
del solo dispositivo della
seguinte:

S E N T E N Z A

Nella causa penale in grado di appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Bari emessa nei confronti di
[redacted] N.ATO A [redacted] IC [redacted]
E RESIDENTE IN [redacted] AL [redacted]
[redacted], LIBERO ASSENTE, DIFESO DI FIDUCIA
DALL'AVV. [redacted], PRESENTE,
È PRESENTE LA P.O. [redacted] DIFESA
DI FIDUCIA DALL'AVV. MARIA PIA VIGILANTE, PRESENTE
IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti

PTI: NON DOVERI PROCEDERE PER L'INQUIRIA E
CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER
IL RESTO.

PARTE CIVILE: CHIEDE CHE VENGA RICONFERMATA LA
RISPARSIBILITA' PENALE DELL'IMPUTATO,
CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
DIFESA: RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
E ASSOLUZIONE.

N. [redacted] 19. G.P.M.
N. [redacted] 14. G. Trib. G. di P.
N. [redacted] 5 App. G. di P.
N. [redacted] 86 Rcg. Sent. bu
DEPOSITATA IN CANCELLI
il [redacted] GIUDICE
TRASMESSA AL P. G. 66
COMUNICATA IL _____
Appello o ricorso per cassaz
il _____
Trasmissione atti in Corte /
Cass. il _____
Trasmesso estratto al contum:
il _____
notificato il _____
SENTENZA IRREVOCABILE
il _____
Scheda per _____
redatta il _____
N. _____ Camp. Penale
N. _____ Reg. Esec.
Procura Repubblica di Bari
Estratto Sentenza trasmessa
a _____
il _____
N. Rep. _____
N. _____ Mod. 71 M.E.
Atti Giud. del _____
Art. N. _____ Mod. 9
Camp. Civ. N. _____
Comunicazione ex art. 27 reg. es.
cpp il _____

a) del reato di cui **artt. 581 e 594 c.p.** per aver percosso la di
moglie **GIUSEPPINA GIUSEPPINA**, colpendola con le stampelle sul
gambe e braccia e poi con pugni e per aver offeso il decoro
l'onore della stessa **GIUSEPPINA** profferendo nei suoi confronti
seguenti parole "...sei una merda di mogliete ne devi andare
qua...sei una puttana...sei come le tue sorelle, tutte puttane.....tu de
morire, speriamo che hai un tumore.....".
Accaduto in BARI il **20/11/2011** - querela del **GIUSEPPINA**.

P.O. **GIUSEPPINA GIUSEPPINA**, nata a **BARI** il **28/11/1941**
residente in **BARI** alla via **Salvatore**, **persona offesa** - parte civili
difesa dall'**avv. Maria Pia Vigilante** del foro di Bari (con studio in B:
alla via Q. Sella n. 5).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. [REDACTED] del 3 luglio [REDACTED] (motivazione depositata il 7 luglio [REDACTED]) il Giudice di Pace di Bari:

condannava [REDACTED] e [REDACTED] per i delitti di percosse e ingiuria, unificati dalla continuazione, concesse le attenuanti generiche, alla pena di 600,00 euro di multa e al risarcimento del danno da liquidarsi dal giudice civile in favore della parte civile [REDACTED].

Avverso detta sentenza proponeva tempestivamente appello il difensore dell'imputato lamentando:

- 1) la nullità della costituzione di parte civile in quanto effettuata da soggetto sfornito di procura speciale;
- 2) l'inattendibilità della testimonianza della p.o., costituitasi parte civile, in quanto contrastante col contenuto della querela dalla medesima sporta e con le altre testimonianze.

Pertanto chiedeva:

- 1) dichiararsi la nullità della costituzione di parte civile
- 2) l'assoluzione del prevenuto per non avere commesso il fatto, previa audizione di suo fratello [REDACTED].

L'atto di appello unitamente al fascicolo del giudizio di primo grado veniva trasmesso alla cancelleria della scrivente in data 23 ottobre [REDACTED]; quindi con decreto del 26 ottobre [REDACTED] veniva fissata per la discussione dell'impugnazione l'udienza dell'11 aprile [REDACTED]. A detta udienza, assente l'imputato, la trattazione dell'appello veniva rinviata a causa dell'ora tarda all'odierna udienza, in cui, sentite le conclusioni delle parti e lette le rispettive memorie, la scrivente ha deciso dando lettura della presente sentenza.

Motivazione

Occorre, innanzi tutto, esaminare la questione relativa alla costituzione di parte civile. L'eccezione è stata proposta in primo grado all'udienza del [REDACTED] e correttamente rigettata dal Giudice di Pace.

Invero, l'atto di costituzione di parte civile fu depositato all'udienza del [REDACTED] in cui era presente la sig.ra [REDACTED]. La trattazione del processo

fu rinviata, a causa dell'adesione del VPO all'astensione nazionale proclamata dalla Federmot, alla successiva udienza del ~~12 gennaio 2015~~ in cui il Giudice di Pace, rigettando l'identica eccezione sollevata dal difensore del prevenuto, ammise la costituzione di parte civile della ~~.....~~.

La decisione del giudice di *prime cure* è corretta. Invero l'atto di costituzione è stato depositato all'udienza del ~~12 dicembre 2014~~ in cui era presente la sig.ra ~~.....~~.

Sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore (per difetto di procura) o del relativo sostituto processuale (per difetto dei relativi poteri sostanziali, allo stesso non trasmissibili dal procuratore speciale), può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (Sez. 5, Sentenza n. 19548 del 03/02/2010, Rv. 247497; Sez. 4, *Sentenza n. 24455 del 22/04/2015*).

Va analogamente rigettata la richiesta di audizione ex art. 603 cpp di ~~.....~~ ~~.....~~, fratello dell'imputato. Va evidenziato che il difensore non ha indicato detto teste nella lista ex art. 468 c.p.p.. Pur ammettendo che della presenza di detta persona il difensore abbia appreso solo dalla testimonianza della p.o., non emerge dai verbali di primo grado che egli abbia fatto richiesta di ascolto ex art. 507 c.p.p.

Orbene l'art. 603 c.p.p., comma 2, stabilisce che se le nuove prove richieste sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1. Il tenore della disposizione è evidente: l'applicazione della norma presuppone la sopravvenienza o la scoperta delle nuove prove dopo il giudizio di primo grado. Date tali premesse, deve rilevarsi, che non è applicabile, nella fattispecie, l'art. 603 c.p.p., comma 2, poiché della nuova prova, la difesa dell'appellante assume esserne venuto a conoscenza dalla testimonianza della p.o. e quindi prima della conclusione del giudizio di primo grado.

Peraltro la escussione del fratello del prevenuto sarebbe inutile perché egli, secondo quanto raccontato dalla p.o., sarebbe intervenuto dopo circa venti minuti dal termine della lite e quindi non avrebbe assistito alla stessa.

Anche il motivo di appello relativo alla inattendibilità della p.o. va rigettato. Invero l'appellante fa discendere l'inattendibilità della p.o. dal contrasto tra alcune circostanze da ella riferite in giudizio rispetto ad altre indicate in querela. Va sul punto evidenziato che la querela è stata acquisita solo ai fini della procedibilità e quindi il suo contenuto non può essere vagliato dalla scrivente se non nei limiti in cui è stato utilizzato per le contestazioni. Orbene l'unica contestazione che risulta verbalizzata nel corso della deposizione della p.o. è quella relativa all'omessa indicazione in denuncia dell'intervento del cognato [REDACTED] al termine della lite, su richiesta telefonica della stessa [REDACTED]. La p.o. sul punto non ha fornito una motivazione limitandosi a dire: "NON HO INDICATO IN QUERELA IL FATTO CHE HO CHIAMATO MIO COGNATO MA IL FATTO E' VERO PERCHE' L'HO CHIAMATO AL CELLULARE E LUI E' VENUTO A CASA."

Tale omissione non pare dirimente per affermare la inattendibilità della [REDACTED]. Invero la signora può avere ritenuto irrilevante nel momento in cui sporgeva querela ai carabinieri di [REDACTED] - [REDACTED] la circostanza oppure può avere ritenuto che il cognato mai avrebbe testimoniato contro il fratello.

Le altre contraddizioni con la querela, lamentate nell'appello, in quanto non oggetto di contestazioni durante la testimonianza della [REDACTED] non possono essere esaminate attesa la inutilizzabilità per la decisione della querela.

L'appellante, inoltre, rileva l'illogicità del racconto fatto dalla p.o. nella parte in cui assume che l'imputato l'avrebbe aggredita senza motivo.

Orbene anche tale critica è destituita di fondamento. Va premesso che i rapporti coniugali tra i due erano ormai deteriorati. Infatti la p.o., dopo avere raccontato di una precedente querela da lei sporta e risalente a dieci anni prima, poi ritirata per quieto

vivere, ha asserito che il loro rapporto era caratterizzato da continue liti ed aggressioni, *era sempre più freddo e non c'era dialogo*. Ella evitava di parlare *anche perché l'imputato reagiva violentemente*. In tale contesto si inserisce l'aggressione della sera del 20 settembre [redacted] allorquando il prevenuto, evidentemente indisposto dalla freddezza della consorte, le chiedeva: "PERCHE' NON PARLI CON ME?". E subito dopo, evidentemente stizzito dal comportamento indifferente della moglie, la apostrofava chiamandola PUTTANA, TROIA e contemporaneamente la colpiva con pugni e con le stampelle alle braccia e alle gambe. Pertanto la narrazione fatta dalla p.o., calata nel rapporto patologico tra i due, non appare affatto illogica. Del resto che il prevenuto fosse un soggetto che facilmente faceva ricorso in ambito familiare alla violenza fisica emerge anche dalla testimonianza della figlia, riportata nella sentenza impugnata, e dell'amica di famiglia [redacted] [redacted] la quale ha riferito che, circa una settimana prima dell'episodio oggetto del presente processo, mentre si trovava a pranzo a casa dei due coniugi, il [redacted] per un motivo banale (il condimento dell'insalata) reagì in maniera violenta dando addirittura un pugno in testa alla moglie [redacted].

Pertanto, quand'anche unica testimone oculare della vicenda oggetto di imputazione sia la persona offesa, tutte le testimonianze raccolte consentono di affermare che il prevenuto era un soggetto violento in ambito familiare e ciò conferisce credibilità al racconto della [redacted]. Le violenze in ambito domestico proprio perché tali quasi mai possono essere testimoniate da soggetti esterni al nucleo familiare. Ma nel caso in esame abbiamo le deposizioni degli altri testi che ci confermano che il prevenuto era un soggetto aduso alle aggressioni verbali e fisiche. La circostanza che la p.o. possa avere trovato conforto in una relazione extraconiugale, tacendo comprensibilmente il dato al marito, non inficia la sua attendibilità.

Né si ravvisano contrasti tra la testimonianza della p.o. e quella di [redacted] [redacted], amico della figlia, in quanto l'[redacted] non è stato in grado di contestualizzare il fatto da lui raccontato consistito nell'aver dato ospitalità alla [redacted] per circa una settimana e di essere andata a prelevarla da casa, su richiesta di sua figlia.

h J

Altrettanto influente in ordine al vaglio di attendibilità della p.o. è la circostanza che ella si sia recata al Pronto Soccorso dopo circa 24 ore rispetto all'aggressione subita. Invero, premesso che sul punto non risulta che il difensore del prevenuto abbia chiesto spiegazioni alla teste durante la sua deposizione, ben può essere che la ~~_____~~ abbia inizialmente ritenuto inutile fare ricorso alla struttura sanitaria e successivamente si sia recata al Pronto Soccorso su consiglio dei carabinieri: invero dagli orari riportati sul referto medico e sulla querela risulta che la signora si è recata al nosocomio subito dopo avere sporto la querela. Ciò nondimeno il referto attesta la presenza di contusioni con ecchimosi alla regione deltoidea del braccio sinistro e la contusione dell'anca sinistra e ,quindi, di lesioni (non contestate dal PM) in parti del corpo ove la p.o. è stata attinta dai pugni e dalle stampelle.

La sentenza impugnata va quindi confermata ad eccezione del punto relativo alla condanna per il delitto ex art. 594 depenalizzato dal d.l.vo n. 7 del 2016. Ciò comporta la necessità di rideterminare la pena. Considerato che i limiti edittali di pena per i due reati erano identici ma che in concreto è più grave il delitto di percosse, rilevato che il Giudice di Pace aveva determinato la pena per il delitto più grave in 800,00 euro e che detta pena va ridotta per le concesses generiche, la pena da infliggere è pari ad euro 534,00 di multa. La conferma della condanna generica al risarcimento del danno patito dalla parte civile comporta che l'appellante paghi in favore della stessa le spese processuali anche del presente grado di giudizio liquidate come da dispositivo.

Pqm

Visto l'art. 605 cpp e l'art. 530 c.p.p, accogliendo parzialmente l'appello proposto da ~~_____~~ ed in riforma della sentenza n. 1130 del 2015 del Giudice di Pace di Bari, lo assolve dal delitto ex art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato con conseguente riduzione della pena ad euro 534,00 di multa. Conferma per il resto l'impugnata sentenza. Condanna l'imputato a pagare le spese


5


processuali sopportate dalla parte civile nel presente grado di giudizio liquidate in euro 1.200,00 oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali.

Motivazione contestuale.

Bari, ~~_____~~

Il giudice

~~_____~~


dep. ~~_____~~

ASSISTENTE GIUDIZIARIA
~~_____~~